

23_30_1_DDS_ENER_33356_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio transizione energetica 17 luglio 2023, n. 33356

Avviso 2023 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi 27-31 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023) a favore dei Comuni, per la progettazione e l'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi nei centri abitati. Approvazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 4, commi da 27 a 31 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023) che, ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e dei loro effetti, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere a favore dei Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, fino all'importo massimo di 200.000,00 euro, per la progettazione e l'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi nei centri abitati;

CONSIDERATO che per tale finalità è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;

VISTO, in particolare, il comma 28 della suddetta legge, il quale dispone che i Comuni, a seguito dell'Avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima del termine fissato per la presentazione delle domande, presentano alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile la domanda di concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa;

RITENUTO opportuno di stabilire, quale termine per la presentazione delle domande, il 13 settembre 2023;

TENUTO CONTO che tali contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e che la spesa relativa è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro il termine fissato nel decreto di concessione del contributo, ai sensi della legge regionale 7/2000;

RITENUTO di assegnare il contributo nella misura del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e fino all'importo massimo di 200.000,00 euro;

VISTO il testo dell'Avviso 2023 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi 27-31 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023) a favore dei Comuni, per la progettazione e l'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi nei centri abitati";

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893 (Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali) e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO di approvare il testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in premessa:

1. di approvare l'Avviso 2023 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi 27-31 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023) a favore dei Comuni, per la progettazione e l'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi nei centri abitati", allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare l'Avviso in parola sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 17 luglio 2023

CAPROTTI

Avviso 2023 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi 27-31 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023) a favore dei Comuni, per la progettazione e l'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi nei centri abitati.

- art. 1 oggetto e finalità
- art. 2 dotazione finanziaria
- art. 3 definizioni
- art. 4 interventi finanziabili
- art. 5 cumulabilità del contributo
- art. 6 presentazione della domanda di contributo
- art. 7 esclusione della domanda di contributo
- art. 8 istruttoria delle domande di contributo
- art. 9 spese ammissibili a contributo
- art. 10 assegnazione del contributo
- art. 11 concessione ed erogazione del contributo
- art. 12 rendicontazione della spesa
- art. 13 revoca del contributo
- art. 14 vincolo di destinazione
- art. 15 rinvii
- art. 16 comunicazioni e informazioni

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente avviso definisce i criteri e le modalità di assegnazione, di concessione e di erogazione, a favore dei Comuni, dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 27 a 31 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla progettazione e all'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi nei centri abitati.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finalizzati a promuovere un approccio al verde urbano che sia in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei, nazionali e locali concernenti la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli eventi alluvionali estremi, alle ondate di calore, all'inquinamento, alla perdita di habitat e di biodiversità, nonché al consumo e al degrado del suolo.

art. 2 dotazione finanziaria

1. Per le finalità di cui al presente avviso è destinata, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per gli anni 2023-2025, la spesa di 1.000.000 euro a valere sull'esercizio 2023.

art. 3 definizioni

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), si intende per centro abitato un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

art. 4 interventi finanziabili

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono finanziabili la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui alla seguente tabella:

Finalità 1: Infrastrutture blu e reti fluviali – interventi di ritenzione naturale delle acque, gestione sostenibile dei deflussi di pioggia e riduzione del loro impatto, riutilizzo di acqua piovana				
Tipi di intervento	A) Giardini pluviali	B) Sistemi di drenaggio urbano sostenibile: aiuole e rotonde drenanti, trincee drenanti, pozzi di raccolta, tombini di drenaggio; depaving (ripristino suolo da aree cementate o asfaltate), serbatoi di raccolta acqua piovana	C) Rinaturalizzazione di canali, di sponde fluviali, di rogge, inclusa la loro riapertura a cielo aperto	D) Realizzazione di aree come stagni, zone umide, e bacini di bioritenzione, con esclusione degli invasi, anche finalizzati alla fitodepurazione
Finalità 2: Ripristinare la connettività ecologica, la biodiversità urbana inclusa la fauna selvatica				
Tipi di intervento	A) Corridoi ecologici tra aree verdi e tra aree costruite	B) Piedi d'albero rivegetalizzati, aiuole rinaturalizzate	C) Rigenerazione verde di rotonde, scarpate stradali con specie autoctone, interventi che favoriscano la presenza di insetti impollinatori in ambito urbano	D) dissuasori ottici riflettenti per uccelli e pipistrelli
Finalità 3: Realizzazione di infrastrutture verdi				
Tipi di intervento	A) Marciapiedi verdi, muri vegetali e tetti verdi		B) Trasformazione di parcheggi per automobili e per biciclette in parcheggi verdi alberati	
Finalità 4: Parchi e aree verdi				
Tipi di intervento	A) Alberature e siepi	B) Parchi urbani	C) Corridoi verdi di ventilazione	

2. E' ammessa la presentazione di domande per interventi che integrino più finalità e tipologie.

art. 5 cumulabilità del contributo

1. Il contributo è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici, ivi comprese le detrazioni fiscali, nel limite dell'importo della spesa ammissibile sostenuta. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici, in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

art. 6 presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata a partire dalle ore 9:00 del 13 settembre 2023 e fino alle ore 13:00 del settimo giorno successivo al termine iniziale per la presentazione delle domande o al primo giorno lavorativo successivo, in caso il termine cada di sabato, domenica o festivo.
2. Le domande di contributo recanti una sintesi del progetto e correlate degli allegati indicati al comma 6 del presente articolo sono presentate esclusivamente on-line, tramite il servizio disponibile sul sistema Istanze On Line (IOL), che prevede l'accesso tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS). Apposito link è pubblicato sulla pagina dedicata del sito regionale: <https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/>
3. Ciascun Comune può presentare un'unica domanda di contributo. Nel caso in cui, nel medesimo arco temporale di cui al comma 1, il Comune presenti più domande, sarà considerata valida l'ultima domanda presentata in ordine di tempo, purché ammissibile.
4. Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo si considera la data e l'ora di trasmissione della domanda, attestata dal sistema informativo IOL.
5. La Regione provvederà a dare comunicazione di esaurimento delle risorse sul sito istituzionale.
6. La domanda di contributo è corredata della seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dell'intervento (al massimo 20 facciate in formato A4), con i seguenti contenuti:
 1. descrizione generale dell'intervento e delle sue finalità;
 2. stato di fatto: relazione (al massimo 4 facciate in formato A4) comprendente la descrizione degli elementi ambientali e paesaggistici presenti anteriormente all'intervento, corredata di ortofoto e fotografie della situazione attuale dell'area e del contesto ambientale circostante;
 3. descrizione specifica dell'intervento:
 - a. inquadramento cartografico dell'area verde interessata, incluse le coordinate cartografiche in formato shapefile;
 - b. definizione delle funzioni principali che caratterizzeranno tale area e dei benefici che ne deriveranno;
 - c. descrizione dei criteri utilizzati per le scelte progettuali;
 - d. descrizione delle caratteristiche dei materiali prescelti;
 4. cronoprogramma dei lavori e della spesa;
 5. elaborati grafici di progetto (al massimo 3 tavole in formato A3);
 - b) preventivo di spesa: quadro economico dell'intervento, con indicazione delle singole categorie di spesa.

art. 7 esclusione della domanda di contributo

1. Sono rigettate con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 7 agosto 190, n.241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), del quale è data comunicazione al Comune richiedente, le domande di contributo:
 - a) presentate al di fuori dei termini indicati all'articolo;
 - b) presentate con modalità diverse da quelle previste all'articolo 6.

art. 8 istruttoria delle domande di contributo

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, nonché la completezza della relativa domanda e richiede le eventuali integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni.
2. Nel caso in cui la domanda di contributo sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 1 non siano pervenute entro il termine indicato, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della domanda, dandone comunicazione al Comune richiedente.

art. 9 spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese indicate nel preventivo di spesa e sostenute dal Comune successivamente alla data di presentazione della domanda:
 - a) per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento previsto nella relazione illustrativa;
 - b) l'IVA qualora costituisca un costo per il Comune.
2. Sono escluse dal contributo le spese non correlate all'intervento di cui all'articolo 4 e, in particolare, le spese relative agli arredi e agli impianti di illuminazione.
3. Non sono ammissibili le seguenti categorie di spese: acquisto delle aree, spese di esproprio, demolizioni di immobili, trasporto inerti derivanti da demolizioni di immobili, scale, rampe, piste ciclabili, pozzi, impianti elettrici, impianti di emungimento.

art. 10 assegnazione del contributo

1. Il contributo è assegnato nella misura del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e fino all'importo massimo di 200.000 euro, con il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle disponibilità finanziarie, attribuite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ammissibili a contributo.

art. 11 concessione ed erogazione del contributo

1. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 6 e 9, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento di acquisto e non per singole voci di spesa.
2. Il procedimento di concessione del contributo è concluso con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo.
3. Con il provvedimento di concessione del contributo, ai sensi degli articoli 62 e 64bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), viene fissato

il termine per l'esecuzione dell'intervento finanziato, che non può essere superiore a ventiquattro mesi, nonché quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non può essere superiore a dodici mesi decorrenti dal citato termine assegnato per la conclusione dell'intervento. In merito agli adempimenti specifici previsti in sede di esecuzione del progetto, si richiama l'articolo 63 della legge regionale 14/2002.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il provvedimento di concessione del contributo è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (TAR FVG) con le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento all'ente pubblico interessato.
5. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse stanziato, è finanziata a condizione che il Comune richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente, sottoscritta digitalmente dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune richiedente.
6. Il contributo è erogato con le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a) della legge regionale 14/2002.

art. 12 rendicontazione della spesa

1. Entro il termine fissato nel decreto di concessione del contributo, il Comune presenta alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1 della legge regionale 7/2000, comprendente la dichiarazione di avvenuto rispetto, adozione e applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) Verde pubblico, definiti dal D.M. 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" e l'indicazione della spesa sostenuta.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione, la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile emette il provvedimento di determinazione definitiva del contributo.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il provvedimento di determinazione definitiva del contributo è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (TAR FVG) con le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento all'ente pubblico interessato.

art.13 Revoca del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del Comune beneficiario oppure a seguito di decadenza dal diritto all'incentivo:

- a) qualora in sede di istruttoria della rendicontazione della spesa sia stata accertata la modifica sostanziale dell'intervento oggetto del provvedimento di concessione del contributo;
 - b) qualora in sede di istruttoria della rendicontazione della spesa, risulti che tutti gli atti comprovanti le spese sostenute sono di data anteriore a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo;
2. Il responsabile del procedimento provvede alla rideterminazione del contributo in base all'ammontare della spesa definitivamente ammissibile, qualora in sede istruttoria della rendicontazione della spesa:
 - a) l'ammontare della spesa definitivamente ammissibile a contributo risulti inferiore al contributo concesso;
 - b) alcuni atti comprovanti le spese sostenute risultino di data anteriore a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo.
 3. Il responsabile del procedimento comunica al Comune beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione del contributo.
 4. La revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione del contributo comporta la restituzione del contributo indebitamente erogato, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

art.14 vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, il Comune beneficiario del contributo ha l'obbligo di mantenere la destinazione dell'area per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dell'intervento.

art. 15 rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 7/2000.
2. Il rinvio a leggi contenuto nel presente avviso si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 16 comunicazioni e informazioni

1. Il presente avviso viene pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it – Sezione Valutazione ambientale, autorizzazioni e contributi.
2. Responsabile del procedimento: ing. Elena Caprotti, Direttore del Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.